

GAIA SERVIZI SRL
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC
(Documento del 31/03/2019)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta



dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 31/03/2019 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

Si ricorda che la società Gaia Servizi Srl è uno strumento a disposizione dell'amministrazione e della collettività per fornire servizi di qualità ad un prezzo inferiore rispetto al mercato di riferimento; ne deriva che alcuni indici, rapportati ad un'attività di tipo commerciale, hanno una rilevanza indicatoria e non rappresentano un andamento reale della società in quanto la stessa non si pone mai il principio del profitto e della massimizzazione dell'utile d'esercizio ma si pone, nell'interesse pubblicistico, di imporre una struttura in grado di supportare le poche risorse ormai disponibili alla Pubblica Amministrazione elargendo comunque servizi di qualità e facendo da volano economico sul territorio di riferimento. Alcune considerazioni pertanto, necessitano di avere ben presente tali aspetti, che in una mera analisi di bilancio rimarrebbero elementi fuorvianti dell'andamento aziendale.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.



Stato Patrimoniale
Margini
Margine di tesoreria
Margine di struttura
Margine di disponibilità
Indici
Indice di liquidità immediata (Acid Test)
Giorni di credito clienti
Indice di copertura delle immobilizzaz.
Valore aggiunto su fatturato
Fatturato per dipendente
Conto economico
Margini
Margine operativo lordo (MOL)
Risultato operativo (EBIT)
Indici
Return on Equity (ROE)
Return on Investment (ROI)
Return on sales (ROS)
Altri indici e indicatori
Variazione annua del MOL
Funzione di ALTMAN
Indice di copertura secondario
Rapporto di indebitamento

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

Rapporto oneri finanziari su fatturato

Rapporto oneri finanziari su fatturato
--

2.3. Altri strumenti di valutazione.

Non si ritiene utile integrare ulteriori strumenti di valutazione e/o indicatori essendo gli stessi ampiamente rappresentativi dell'andamento economico/finanziario della società

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]"

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.



B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 31/12/2018, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società Gaia Servizi Srl svolge la propria attività nel settore dei servizi pubblici locali.

E' stata costituita in data 13 novembre 2007 con atto dello Studio Notarile Avv. Lorenzo Luca di Bologna, rep. 12095/5309; la stessa svolge le attività previste dall' art. 4 dello statuto, mediante l'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art.113 comma 5 lett.c del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, nei confronti del Comune di Bollate che detiene interamente il capitale sociale.

In data 16/05/2016 la società ha incorporato la società Gaia SUS servizi di utilità sociale Srl e pertanto alle attività già svolte si sono aggiunti i seguenti servizi che svolge per conto del Comune di Bollate:

- gestione farmacie comunali
- gestione casa di riposo
- servizio di trasporto disabili
- organizzazione centri estivi comunali

In virtù della forma di affidamento di servizi gestiti, la società è sottoposta a controllo analogo da parte del Comune di Bollate.

Le attività svolte dalla Vostra società fanno riferimento ai Contratti di Servizio stipulati nel rispetto delle linee stabilite dal Consiglio Comunale di Bollate in data 17/09/2007 con delibera n. 46 e più precisamente:

- Contratto per il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni per la durata di anni 15 a decorrere dal 01 gennaio 2009;
- Contratto di servizio per la gestione del piano della sosta per la durata di anni 15 a decorrere dal 01 gennaio 2009;
- Contratto di servizio per l'illuminazione pubblica con durata di anni 15 a decorrere dal 1° luglio 2008;
- Contratto di servizio per la gestione e manutenzione degli immobili comunali con durata di anni 15 a decorrere dal 1° giugno 2008;
- Contratto di servizio per la manutenzione del verde comunale con durata di anni 15 a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- Contratto di concessione degli immobili comunali di edilizia residenziale pubblica con durata di anni 15 a decorrere dal 1° ottobre 2008;

- Contratto di servizio per la gestione globale di raccolta rifiuti ed igiene urbana del Comune di Bollate con durata di anni 15 a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- Contratto di servizio per la concessione del servizio pubblico di manutenzione e gestione delle strade comunali e della segnaletica stradale con durata di anni 30 a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- Contratto di servizio per la gestione e manutenzione dell'arredo urbano comunale con durata di anni 15 con decorrenza dal 01 gennaio 2009;
- gestione farmacie comunali
- gestione casa di riposo

Le variazioni nella struttura del Gruppo intervenute dalla data di costituzione ad oggi riguardano:

- Conferimento del 100% delle quote della società Gaia Servizi di Utilità sociale Srl con Assemblea del 22 dicembre 2009, presso il Notaio Lorenzo Luca in Bologna atto rep. 14904/7438, per nominali € 705.544,00, per un valore di € 1.211.661,00. Il conferimento è stato destinato per € 705.544,00 ad aumento di capitale sociale e per € 506.117,00 a riserva di conferimento;
- Conferimento in conto capitale in data 22 dicembre 2009, con atto a rogito del Notaio Lorenzo Luca in Bologna, rep. 14903/7437, di beni immobili per un valore pari ad € 2.518.959,00. I beni oggetto del conferimento riguardano appartamenti di edilizia residenziale pubblica evidenziati nella delibera di Consiglio Comunale numero 16 del 30 marzo 2009;
- In data 16/05/2016 l'assemblea straordinaria dei soci con atto redatto dal notaio dott. Salvo Morsello ha deliberato l'approvazione dell'atto di fusione per incorporazione della società Gaia Servizi di Utilità sociale Srl nella società Gaia Servizi Srl..

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente:
Comune di Bollate socio unico

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da C.d.A, nominato con delibera assembleare in data 16/06/2016 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018:

Felice Caccavale (Presidente)

Elena Bardelli

Michele Fiore

Pietro Labate

Giuseppe Parisi (cessato in gennaio 2019)

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale con delibera assembleare in data 07/06/2018 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 ed è costituito da:

Cesare Orienti (Presidente)

Loredana Bracchitta

Giuseppe Scarfone

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018 è la seguente:

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Totale dipendenti
Numero medio	1	7	26	56	90

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017 e a trasmettere la comunicazione inerente la non presenza di personale eccedente.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).



	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	(4.337.321)	(4.362.972)	(4.582.402)
Margine di struttura	(4.710.509)	(4.412.082)	(4.939.615)
Margine di disponibilità	53,39%	53,30%	41,49%
Indici			
Indice di liquidità immediata (Acid Test)	41,60%	42,70%	42,49%
Giorni di credito clienti	67,87	77,43	75,60
Indice di copertura delle immobilizzaz.	27,87%	28,91%	22,87%
Valore aggiunto su fatturato	42,12%	40,18%	37,37%
Fatturato per dipendente	159.753,90	153.881,33	148.414,45
Conto economico			
Margini			
Margine operativo lordo (MOL)	1,36%	-3,38%	-1,01%
Risultato operativo (EBIT)	299.495	261.025	213.525
Indici			
Return on Equity (ROE)	0,59%	1,66%	1,57%
Return on Investment (ROI)	-4,20%	-10,73%	-6,71%
Return on sales (ROS)	2,08%	1,97%	1,67%
Altri indici e indicatori			
Variazione annua del MOL	143,62%	-246,17%	-124,21%
Funzione di ALTMAN	0,92	0,61	0,58
Indice di copertura secondario	0,57	0,54	0,53
Rapporto di indebitamento	83,09%	83,65%	85,57%

Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

Rapporto oneri finanziari su fatturato

Rapporto oneri finanziari su fatturato	1,26%	1,04%	1,37%
--	-------	-------	-------

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Al di là di adempiere alle disposizioni di cui agli artt. 6, c. 2, e 14, c. 2 e ss., del D.Lgs. 175/2016, la società ha effettuato una ricognizione degli indicatori chiave definiti nelle Linee Guida Utilitalia del 13 aprile 2017, evidenzia la non sussistenza di alcuna delle condizioni che qualificano una "soglia di allarme" tale da far presumere un concreto rischio di crisi aziendale.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società è *da escludere*.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4". Di seguito riportiamo gli strumenti integrativi di governo societario:

- Regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori
- Regolamento acquisti in economia
- Regolamento per il reclutamento del personale
- Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001
- Codice Etico
- Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012

Bollate, 31 Marzo 2019

Gaia Servizi Srl

Il Consiglio di Amministrazione

